



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

D.R. n. 2524

- VISTA la Legge 09.05.1989, n.168;
- VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e in particolare gli artt. 18 e 24;
- VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- VISTO il vigente *Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240*;
- VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 233/2021, e, in particolare, l’articolo 26, che, al comma 2, apporta modificazioni alla legge 204/2010 ed in particolare all’art. 7, prevedendo dopo il comma 5, i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater;
- VISTO il D.M. 29 aprile 2022, prot. n. 367 – *Mobilità attuative in materia di mobilità per chiamata nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca*;
- CONSIDERATA la necessità di procedere all’adeguamento della normativa interna alle nuove disposizioni;
- CONSIDERATO che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 14.06.2023 e 15.06.2023, hanno deliberato, per quanto di rispettiva competenza, parere favorevole all’approvazione del “Regolamento per la disciplina delle mobilità per chiamata ai sensi dell’art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

D E C R E T A

1. Per quanto in premessa è emanato il “Regolamento per la disciplina delle mobilità per chiamata ai sensi dell’art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 240/2010”, il cui testo è allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Bari, 05.07.2023

IL RETTORE
f.to Stefano BRONZINI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA MOBILITA' PER CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 5-BIS, 5-TER e 5-QUATER DELLA LEGGE 240/2010.

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina procedure per la mobilità, anche internazionale dei professori ordinari e associati, ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis, 5-ter, 5 quater della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2

Programmazione e copertura finanziaria

1. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad esso assegnate, i Consigli di Dipartimento sulla base di specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, possono chiedere l'assegnazione di posti per procedere alla chiamata di professori ordinari e associati di ruolo ai sensi dell'art.7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 240/2010.

Art. 3

Avvio della procedura di selezione

1. I Dipartimenti interessati formulano, con delibera del Consiglio di Dipartimento, adottata a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, proposta di istituzione/attivazione di posti di professore ordinario o associato con procedura di chiamata ai sensi dell'art.7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 240/2010.

Le procedure di cui al comma 1 sono indette con avviso pubblico, a cura del Dipartimento interessato, da pubblicare sul sito web d'Ateneo e del Dipartimento, ai fini della raccolta delle manifestazioni d'interesse per la copertura del posto oggetto del bando.

2. L'avviso pubblico deve specificare, per ciascun posto:

- a. il Dipartimento al quale afferirà il candidato selezionato;
- b. la fascia a cui si riferisce la procedura;
- c. il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare;
- d. le specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare;
- e. i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;
- f. le modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse;
- g. i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- h. la precisazione che la candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'università.

Art 4

Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse

1. La manifestazione d'interesse deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica e deve essere corredata:
 - dalla proposta progettuale che il candidato intende presentare in relazione alle specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione del Dipartimento;
 - dal curriculum vitae.
2. Il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse non può essere inferiore a quindici giorni e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Ateneo.

Art 5

Requisiti di ammissione

1. Alle procedure selettive per professori ordinari possono partecipare:
 - i professori ordinari in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per cui viene bandita la selezione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale;
 - gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprano da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente a quella per la quale viene bandita la selezione, sulla base di tabelle di corrispondenza di cui al DM 1° settembre 2016 n. 662;
 - i dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca, in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura;
 - i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017 n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica, in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura;
2. Alle procedure selettive per professori associati possono partecipare:
 - i professori associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per cui viene bandita la selezione;
 - gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprano da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente a quella per la quale viene bandita la selezione, sulla base di tabelle di corrispondenza di cui al DM 1° settembre 2016 n. 662;
 - i dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura;
 - i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017 n. 205, degli istituti di ricovero

e cura a carattere scientifico (IRCCS) che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.

3. Non sono ammessi coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6

Valutazione delle manifestazioni di interesse

1. La valutazione delle candidature, all'esito della quale sarà individuato il candidato maggiormente coerente con le specifiche esigenze di didattica, di ricerca e/o di terza missione per cui è stato bandito l'avviso, sarà svolta dal Consiglio di Dipartimento avvalendosi a questo fine del lavoro preparatorio e delle motivate proposte di una commissione istruttoria, composta da almeno tre membri, individuati, nel rispetto della parità di genere, tra i professori di prima fascia afferenti ai Dipartimenti di didattica e di ricerca di questo Ateneo ed inquadrati nel settore concorsuale oggetto dell'avviso, nel caso di chiamata di professori di prima fascia, e tra i professori di prima e seconda fascia afferenti ai Dipartimenti di didattica e di ricerca di questo Ateneo ed inquadrati nel settore concorsuale oggetto dell'avviso, nel caso di chiamata di professori di seconda fascia.

2. Nello specifico saranno oggetto di valutazione:

- a. le attività didattiche, il curriculum e gli eventuali altri titoli presentati nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale;
- b. l'innovatività e l'aderenza della proposta progettuale presentata alle specifiche esigenze del Dipartimento.

Art. 7

Chiamata del candidato

1. terminate le operazioni di valutazione delle candidature, il Consiglio del Dipartimento interessato delibera la proposta di chiamata del candidato ritenuto maggiormente idoneo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato.

2. Il Consiglio del Dipartimento interessato può decidere, motivandone le ragioni, di non procedere alla chiamata qualora nessuna delle proposte progettuali presentate sia aderente alle specifiche esigenze di didattica, di ricerca e/o di terza missione per cui è stato bandito l'avviso.

3. La chiamata viene sottoposta, previo parere del Senato Accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La nomina è disposta dal Rettore con proprio decreto.

4. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato Accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni.

Art. 8

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.